

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 50/A

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS - PIANO

il 15 ottobre 2024

Disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge è relativa alla classificazione dei comuni ai fini dell'individuazione della fascia professionale cui deve appartenere il segretario comunale incaricato e si rende necessaria per consentire l'applicazione dell'articolo 1, comma 16 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) anche in seguito all'approvazione della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province).

La proposta di legge, considerata la potestà legislativa della Regione che autorizza a disporre in materia di ordinamento degli enti locali, tiene conto della peculiare distribuzione della popolazione nell'isola e delle esigenze dei comuni che, pur di piccole dimensioni, si trovano a essere capoluogo di provincia.

Il disposto normativo consentirà ai nuovi comuni capoluogo di provincia di scegliere, a tutela della propria autonomia organizzativa, quando la segreteria si renda vacante, se procedere o meno con la riclassificazione e, dunque, se rimanere nelle fasce inferiori attribuite in base alla popolazione o scegliere quelle assegnate ai comuni capoluogo di provincia, più onerose per i bilanci comunali.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario - CASULA - CHESSA - COCCIU - DERIU - LOI - MATTA - TUNIS - TRUZZU

Relatore per l'aula

On. Piano

La proposta di legge n. 50/A, presentata dal Consigliere regionale CORRIAS, il 15 ottobre 2024, reca "Disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali. La proposta è stata assegnata il 15 ottobre 2024 alla Prima Commissione ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento interno.

La Prima Commissione ha iniziato l'esame della proposta nella seduta del 17 ottobre 2024 in cui, sentita l'illustrazione del proponente e conclusa la discussione generale, gli articoli sono stati approvati a maggioranza con modifiche e l'approvazione finale è stata sospesa in attesa del parere del Consiglio delle Autonomie locali, richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1 del 2005, non pervenuto nei termini di legge.

Nella seduta antimeridiana del 4 febbraio 2025, la Commissione ha quindi licenziato il testo all'unanimità e ha altresì nominato relatore per l'Aula il consigliere Gianluigi Piano.

Il testo esitato dalla Commissione è composto, nello specifico, dai seguenti articoli:

- l'articolo 1 introduce disposizioni in materia di "Classificazione dei comuni capoluogo di provincia ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali" prevedendo che "1. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, al fine di dare piena attuazione alla riforma disposta con legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta fino al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È sempre fatta salva, comunque, la possibilità che il comune capoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B";
- l'articolo 2 prevede una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina, infine, l'entrata in vigore.

L'intervento normativo, fondato sulla potestà statutaria primaria in materia di ordinamento degli enti locali (articolo 3, comma 1, lettera b) dello Statuto), si è reso necessario a seguito dell'attuazione della normativa di riordino delle province. La proposta introduce infatti disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia ai fini dell'individuazione della fascia professionale cui attingere per la nomina del segretario comunale. In particolare, la stessa è volta a consentire l'attuazione del disposto del comma 16 dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 3 del 2009, rispetto al quale, a causa del carattere transitorio della disposizione regionale sopra citata (articolo. 1, comma 16, legge regionale. n. 3 del 2009), sono state segnalate difficoltà applicative in seguito all'entrata in vigore della legge n. 9 del 2024. La proposta consente ai comuni capoluogo di provincia della Sardegna di attingere anche dalle fasce professionali inferiori corrispondenti alla classe di appartenenza per popolazione o alla classificazione posseduta fino al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia

Art. 1

Classificazione dei Comuni capoluogo di provincia

1. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, al fine di dare piena attuazione alla riforma disposta con legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta fino al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È sempre fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale, del comune capoluogo, stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali

Art. 1

Classificazione dei Comuni capoluogo di provincia ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali

1. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, al fine di dare piena attuazione alla riforma disposta con legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta fino al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È sempre fatta salva, comunque, la possibilità che il comune capoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

Art. 2

Norma finanziaria

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)